



Circolari per la clientela

In sede negoziale EBITDA da normalizzare escludendo le poste non ricorrenti.....	2
Spese di ristrutturazione intestate alla moglie, così il marito può avere la detrazione.....	4
Autotrasportatori: le deduzioni forfetarie del 2023	4
Analisi di bilancio: come misurare l'efficienza aziendale.....	7



In sede negoziale EBITDA da normalizzare escludendo le poste non ricorrenti

“Si analizza l'uso dell'EBITDA (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) e della PFN (Posizione Finanziaria Netta) nei contesti valutativi e negoziali, soprattutto in operazioni straordinarie come fusioni e acquisizioni. Questi indicatori, pur non regolati da standard ufficiali, sono ampiamente utilizzati per misurare la performance aziendale e per valutare le imprese.”

In ambito finanziario i due indicatori vengono impiegati congiuntamente per il calcolo di uno dei più comuni indici di **sostenibilità** finanziaria, il rapporto **PFN/EBITDA**, che “assume una significativa valenza per svariati utilizzi quali la misurazione del merito creditizio e l’attribuzione di un *credit rating*, l’analisi della performance finanziaria di periodo e la scrittura di specifiche clausole di disciplina finanziari nei contratti di finanziamento (c.d. *covenants*)”.

L'**EBITDA** è un indicatore alternativo di performance che esclude ammortamenti e svalutazioni, mirando a rappresentare la capacità di generare flussi di cassa operativi. Questo indice è cruciale per valutare la profittabilità e la capacità di ripagare le obbligazioni sociali. Tuttavia, la sua composizione può variare, includendo o escludendo voci specifiche a seconda del contesto negoziale.

Per quanto riguarda, ad **esempio**, le “svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide”, si sottolinea che la voce (B.10.d di Conto economico) accoglie nella sostanza gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti a fronte del probabile rischio di inesigibilità di taluni crediti commerciali. Si osserva come a tale appostazione non corrisponda alcun esborso finanziario e ciò consentirebbe di poterne valutare l’esclusione dall’EBITDA. La questione è però trattata in modo difforme e, talora, anche per motivi di prudenza, si procede all’inclusione della svalutazione crediti nella misurazione dell’EBITDA.

Vengono poi individuate alcune **rettifiche** alla nozione di tale grandezza che la prassi delle operazioni di M&A ha introdotto nell’ultimo decennio, motivate principalmente da esigenze negoziali. In tali sedi l’uso del parametro risponde a logiche che ne esaltano la capacità di esprimere la “normale generazione di cassa”. Ciò comporta sia una rivisitazione della nozione stessa di EBITDA che la considerazione di rettifiche di **normalizzazione** che prevedono l’esclusione di componenti di costo o ricavo ritenute anomale, inusuali e/o straordinarie e, quindi, non ricorrenti. Tra le poste **inusuali e non ricorrenti** vengono ricordate le seguenti:

- plusvalenze e minusvalenze realizzate in occasione delle cessioni di rami di attività, nonché i relativi costi accessori;
- costi o proventi derivanti da svalutazioni/rivalutazioni/riprese di valore;
- indennizzi assicurativi o contrattuali ricevuti o subiti;
- contributi pubblici ottenuti a seguito di norme temporanee;
- costi sostenuti per operazioni straordinarie;
- costi per progetti di riorganizzazione societaria e progetti di efficientamento, aventi caratteristiche di azioni strategiche di natura non ricorrente nel futuro;
- oneri legati a contenziosi legali e relativi accessori;
- sopravvenienze attive o passive di rilievo.



Ulteriori voci da tenere in considerazione nei casi di imprese a carattere **famigliare** possono essere relative a costi discrezionali e non strettamente funzionali alla normale operatività aziendale (come spese di rappresentanza, spese per sponsorizzazioni, benefit per il management), spese/ricavi imputabili all'imprenditore e alla sua famiglia, compensi e bonus dell'imprenditore e dei famigliari che si discostano in maniera significativa dai valori di mercato nonché stipendi a famigliari non strategici per l'attività.

Per quanto attiene alla **PFN**, è un indicatore di sostenibilità finanziaria che rappresenta la differenza tra debiti finanziari e disponibilità liquide. È utilizzata insieme all'EBITDA per calcolare il rapporto PFN/EBITDA, essenziale per valutare il merito creditizio e per la redazione di clausole contrattuali nei finanziamenti.

Il calcolo della PFN può essere ricondotto alla seguente equazione:

Debiti finanziari ("*interest bearing debt*") + Debiti assimilabili ai debiti finanziari ("*debt like items*") + TFR e TFM – Cassa e disponibilità liquide ("*cash*") – Attività assimilabili alla cassa ("*cash equivalents*") = Posizione finanziaria netta.

Vengono individuate le rettifiche al calcolo della PFN, che nella prassi negoziale delle operazioni di M&A costituiscono oggetto di discussione:

- *debiti correnti scaduti*: un correttivo spesso praticato è quello di considerare come assimilabili ai debiti di natura finanziaria i debiti correnti scaduti da una certa data (comunemente concordata in 30 o 60 o 90 giorni), con conseguente variazione in aumento della PFN;
- *pagamenti non ancora effettuati di dividendi già deliberati*: il corrispondente importo è da includere nel calcolo della posizione debitoria, poiché trattasi di una uscita di cassa solo differita nel tempo;
- *mancate svalutazioni di magazzino o svalutazioni di crediti*: qualora emergessero durante verifiche contabili in sede di Due Diligence delle svalutazioni "una tantum" di poste di magazzino o di crediti non coperte da pregressi accantonamenti a fondi rischi, tali svalutazioni sono riportate come voci in aumento della posizione debitoria netta dell'azienda;
- *Interessi e sanzioni su debiti tributari scaduti*: è prassi considerare una variazione rispettivamente in aumento;
- *debiti nei confronti di fornitori a fronte di spese per investimenti (capex)*: tali importi sono nella prassi considerati come assimilabili a debiti di natura finanziaria e quindi rilevati come elementi incrementali della PFN;
- *bonus/incentivi al management e ai dipendenti già deliberati ma non ancora pagati*: analogamente al caso di dividendi già deliberati ma non ancora pagati, anche nel caso di bonus e incentivi al management e ai dipendenti già deliberati ma non ancora saldati tali voci sono da riportare come variazione in aumento alla posizione debitoria aziendale

Il trattamento di fine rapporto (**TFR**) desti sempre qualche controversia sulla sua inclusione o esclusione nel calcolo della PFN.

Anche nel caso del Trattamento di Fine Mandato (**TFM**), per analogia con il TFR, sono applicabili le medesime considerazioni.



Spese di ristrutturazione intestate alla moglie, così il marito può avere la detrazione

“Solo se si tratta di spese sostenute nel 2023, è possibile procedere, entro il prossimo 15 ottobre 2024 (termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi 2024), all’annotazione delle fatture intestate alla moglie, provvedendo ad indicare che la spesa è stata sostenuta al 100% dal marito, in modo da consentire la detrazione a quest’ultimo evitando di perdere il diritto alla detrazione per incapienza.”

Nel 2022 è stato realizzato un intervento **superbonus 110%** in un immobile abitativo unifamiliare terminato poi nel 2023. L'immobile è di proprietà al 50% del marito e al 50% della moglie. Le fatture vengono intestate e pagate dalla moglie e il relativo credito d'imposta 110% viene ceduto a terzi. Oltre all'intervento superbonus 110% vengono realizzate anche opere oggetto di ristrutturazione edilizia detraibile al 50% in dieci anni. Le relative fatture vengono intestate sempre alla moglie e le spese vengono pagate da un conto corrente co-intestato tra marito e moglie. La moglie non ha capienza fiscale sufficiente per poterli detrarre.

Se le spese sono state sostenute nel 2023, è possibile **annotare in fattura i dati del marito** per intestare la detrazione (è possibile sino al 15 ottobre 2024). Se invece, si tratta di spese sostenute nel 2022, l’annotazione in fattura non è più possibile e la detrazione non si rende applicabile per incapienza della moglie. Come anche precisato nella guida al bonus ristrutturazione 50% (allegata alla circolare 12/E del 2024), infatti, qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti. A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale (anche 100% al marito comproprietario, nel caso di specie). Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.1, e circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta 2.1).

In sostanza, solo se si tratta di spese sostenute nel 2023, è possibile procedere, entro il prossimo 15 ottobre 2024 (termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi 2024, per l’anno 2023), all’annotazione delle fatture intestate alla moglie, provvedendo ad indicare che la spesa è stata sostenuta al 100% dal marito, in modo da consentire la detrazione a quest’ultimo evitando di perdere il diritto alla detrazione per incapienza.

Autotrasportatori: le deduzioni forfetarie del 2023

“L’art. 66, comma 5, del T.U.I.R. riconosce alcune deduzioni forfetarie di spese non documentate alle imprese di autotrasporto merci. Il MEF ha comunicato la misura delle deduzioni spettanti per il 2023, confermando gli importi delle deduzioni usufruite per il 2022.

In particolare, le stesse spettano:

- nel Comune in cui ha sede l’impresa per l’importo giornaliero di euro 16,80;
- oltre il precedente ambito territoriale per l’importo giornaliero di euro 48,00.



A favore degli **autotrasportatori** sono riconosciute, in sede di determinazione del reddito d'impresa nel Mod. Redditi, alcune deduzioni forfetarie e, in particolare, relativamente:

- ai trasporti effettuati dall'imprenditore;
- ai motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t;
- alle trasferte dei dipendenti.

L'art. 66, comma 5, del T.U.I.R. riconosce, infatti, alcune **deduzioni forfetarie** di spese non documentate alle imprese di autotrasporto merci, in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione (art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90).

In particolare:

“per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi, il reddito è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di 7,75 euro per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti e di 15,49 euro per quelli effettuati oltre tale ambito”.

Con comunicato stampa n. 74 del 10 giugno 2024 il MEF ha individuato l'importo delle **deduzioni spettanti** per il **periodo d'imposta 2023**, confermando le misure già previste per il periodo 2022.

Trasferta	Deduzione forfetaria giornaliera
nel Comune in cui ha sede l'impresa	euro 16,80
– all'interno della Regione e delle Regioni confinanti – oltre il predetto ambito territoriale	euro 48,00

La misura effettiva della deduzione forfetaria viene fissata annualmente, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell'adeguamento alle variazioni dell'indice ISTAT.

La deduzione forfetaria spetta 1 sola volta per ciascun giorno di effettuazione del trasporto indipendentemente dal numero di viaggi nel medesimo giorno.

Non vi è alcun obbligo di rientrare presso la sede dell'impresa al termine di ciascuna trasferta.

L'ambito soggettivo delle deduzioni ex art. 66, comma 5, del T.U.I.R. possono essere così individuate.

Imprese interessate	Imprese di autotrasporto c/terzi
Regime contabile	– imprese in contabilità semplificata – imprese in contabilità ordinaria per opzione
Soggetto che si reca in trasferta	Rilevano i soli trasporti effettuati personalmente: – dal titolare della ditta individuale – dai singoli “soci” di società di persone (S.n.c. e S.a.s.)

La deduzione forfetaria delle spese non documentate ex art. 66, comma 5, del T.U.I.R. si applica anche ai soci delle **società in nome collettivo** e in **accomandita semplice**, se anch'essi effettuano personalmente trasporti (art. 13, comma 4, del D.L. n. 90/1990).

Si ritiene che l'importo della deduzione, essendo questa legata ai trasporti effettuati personalmente, deve essere riferito ad **ogni singolo socio** e non, complessivamente, alla società.



Sono invece **esclusi** i seguenti soggetti:

Imprese escluse	Imprese autorizzate al solo trasporto c/proprio
Regime contabile che non dà diritto alle deduzioni	Imprese in contabilità ordinaria per obbligo (ricavi 2022 > euro 500.000)
Non rilevano le trasferte effettuate	- dai soci di società di capitali - dai collaboratori familiari e/o coadiutori dell'impresa - dai lavoratori dipendenti (per i quali opera una diversa agevolazione)

E' rilevante l'effettuazione della trasferta per motivi aziendale a nulla rilevando la tipologia dell'automezzo utilizzato (C.M. n. 129/2000).

L'impresa deve predisporre, sottoscrivere e conservare (fino alla scadenza del termine per l'accertamento) un **prospetto riepilogativo** che riporti:

- i viaggi effettuati, specificandone la durata e la località di destinazione;
- gli estremi dei relativi documenti utilizzati, quali alternativamente: documento di trasporto merci (DDT), "lettera di vettura" internazionale ("CMR"), fatture emesse.

La norma nulla dispone in merito; tuttavia, trattandosi di spese che non devono essere "documentate", appare di particolare importanza l'attenta compilazione del prospetto, in quanto unico documento che l'Agenzia prevede (C.M. n. 129/2000) per attribuire inerenza a tali spese "presunte".

Fac-simile

Imprese autorizzate all'autotrasporto di merci conto terzi - Prospetto delle deduzioni forfetarie - (art. 66, comma 5, T.U.I.R.)								
Dati identificativi della Ditta: Denominazione..... Sede dell'impresa: Via....., n..... Comune..... Prov..... Partita IVA..... Codice fiscale..... Numero Iscrizione Albo Autotrasportatori.....								
PERIODO D'IMPOSTA 2013								
Data	Destinazione	Durata trasporto		Deduzione giornaliera	Deduzione per viaggio	Estremi DDT/Lettera vettura/Fattura		
		da	a			Data	Numero	Cliente
Totale								
Luogo e data..... Firma.....								

Per gli autotrasportatori di merci per conto terzi compete, altresì, una **deduzione forfetaria annua di 154,94 euro** per ciascun **motoveicolo** e **autoveicolo** avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi (art. 66, comma 5, secondo periodo, del T.U.I.R.).

Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle **trasferte effettuate dai propri dipendenti** fuori del territorio comunale, possono



dedurre un importo giornaliero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, pari a (art. 95, comma 4, del T.U.I.R.):

- 59,65 euro, per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale;
- 95,80 euro, per le trasferte all'estero.

Analisi di bilancio: come misurare l'efficienza aziendale

“L'analisi di bilancio è un processo aziendale che rielabora i dati contabili per verificare lo stato di salute dell'impresa: tramite il calcolo di determinati indici e flussi permette di avere informazioni utili sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda.”

Indicatori di performance aziendali

Le **inefficienze** che si riscontrano in un'azienda comporta il **sostenimento di costi**, dovuti a tempi di lavorazione più lunghi o a maggior forza lavoro impiegata. Si pensi ai ritardi nelle consegne di merce da parte dei fornitori, a fermi macchina, ai mancati incassi dei crediti vantati verso clienti. Il declino di un'azienda spesso inizia con delle inefficienze organizzative.

Alcuni indici esprimono l'efficienza dell'azienda, ossia la capacità di ottenere il risultato voluto consumando un certo numero di risorse. Altri indicatori misurano i tempi necessari perché gli investimenti tornino liquidi e, dunque, il fabbisogno finanziario.

I più comuni sono quelli che andiamo ad esaminare nel prosieguo.

Produttività del lavoro

Gli **indici di produttività** misurano quanto l'azienda sta **utilizzando in maniera performante** le risorse (finanziarie, materiali, forza lavoro, ecc.) per produrre un certo output.

Trattandosi di indici, sono espressi dal rapporto tra un dato risultato prodotto (ricavi, valore aggiunto, ecc.) e le risorse impiegate per conseguire tale risultato.

Sono anche definiti Key performance indicator (Kpi), fondamentali per il controllo e la gestione strategica, giacché i risultati economici (e di conseguenza quelli finanziari e patrimoniali) nascono dalle azioni.

Gli indici di seguito proposti rapportano i risultati di Conto economico (anche solo intermedi) con i numeri relativi al personale (numero addetti o costo del personale).

$$\text{Ricavi per addetto} = \frac{\text{ricavi}}{\text{numero addetti}}$$

$$\text{Rendimento per addetto} = \frac{\text{ricavi (o valore della produzione)}}{\text{costo del personale}}$$



diffusa anche nella formula inversa: Incidenza del costo del lavoro = $\frac{\text{costo del personale}}{\text{valore della produzione}}$

Valore aggiunto per addetto = $\frac{\text{valore aggiunto}}{\text{numero addetti}}$

Costo medio del personale = $\frac{\text{costo del personale}}{\text{numero addetti}}$

Come qualsiasi altro indicatore, la valutazione della performance aziendale va fatta **nel tempo** (quindi confrontando gli indici con quelli di diversi periodi, ad esempio gli ultimi anni) per vedere la tendenza (al miglioramento o al peggioramento) e **nello spazio**, per vedere il posizionamento della propria azienda rispetto a quella dei **competitor**, ossia comparando i propri indici di produttività con quelli di aziende analoghe o del settore in cui si opera.

Indici di rotazione

Questi indicatori esaminano alcuni aspetti della **produttività** (ad esempio, i ricavi, che rappresentano l'output dell'attività aziendale) **in relazione al capitale investito**.

Pertanto, al numeratore viene posto il volume delle vendite di periodo al fine di determinare la velocità di ritorno in forma liquida (attraverso le vendite) di quanto investito (l'intero capitale o elementi di questo).

Indice di rotazione del capitale investito = $\frac{\text{ricavi}}{\text{capitale investito}}$

È un **indice di efficienza**, in quanto esprime quanto capitale si è reso necessario investire per ottenere quel volume di vendite. Va da sé che, a parità di capitale investito, si ha un maggior rendimento del capitale all'aumentare del valore dell'indice. Ecco il motivo per cui questo indicatore è anche conosciuto come Indice di produttività del capitale investito.

Se il capitale investito viene depurato di quegli elementi dell'attivo patrimoniale impiegati nell'area extra-caratteristica dal risultato della formula, si ottiene l'efficienza del capitale investito nell'area caratteristica.

Indici di durata

Gli **indici di durata** indicano i **tempi di dilazione** concessi ai clienti e quelli ottenuti dai fornitori, come pure la giacenza media del magazzino.

Questi indici non sono altro che il reciproco algebrico degli indici di rotazione.

Giacenza media del magazzino = $\frac{\text{magazzino}}{\text{costo del venduto}} \times 365$



$$\text{Durata media dei crediti commerciali} = \frac{\text{crediti commerciali}}{\text{ricavi}} \times 365$$


$$\text{Durata media dei debiti commerciali} = \frac{\text{debiti commerciali}}{\text{acquisti}} \times 365$$

Il ciclo monetario

Le formule sopra esaminate possono essere utilizzate per determinare la **durata del ciclo monetario della gestione aziendale**, che parte dal momento in cui vengono pagati i fattori produttivi e termina con l'incasso dei crediti derivanti dalle vendite.

Ciclo operativo

I cicli della gestione aziendale (ciclo operativo):



* * *

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare:

Marco Fontanella (marcofontanella@studiofontanella.it)

Piersilvio Fontanella (piersilvio@studiofontanella.it)

Seguici su **LinkedIn**

